ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA'

Art. 10

Inquadramento del personale non docente non di ruolo

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 per le esigenze delle Universita' e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Versione in vigore dal 7 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di nuove universita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 590
Titolo	II — Istituzione di nuove facoltà o università statali
Capo	I — Università statali degli studi dell'abruzzo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-nuove-universita/art-10-inquadramento-del-personale-non-docente-non-di-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it